

## Novità fiscali del 29 giugno 2012

### Indice:

- 1) **Gerico 2012: modificato il software di compilazione degli studi di settore**
- 2) **Quando l'agente di commercio non è soggetto ad Irap**
- 3) **L'Agazia del territorio confluisce nell'Agazia delle entrate, l'AAMS nelle Dogane**
- 4) **Contributi 2012 per artigiani e commercianti in scadenza al 9 luglio**
- 5) **Iscrizione imprese artigiane: competenze Inps autonome dalle regioni**
- 6) **Assegno nucleo familiare: nuovi livelli di reddito**
- 7) **Gestione separata: iscrizioni d'ufficio per taluni professionisti**
- 8) **E' Legge la riforma del mercato del lavoro**
- 9) **Dogane: apertura contingenti tariffari in applicazione dal 01.07.2012 (accettazione delle dichiarazioni in tale giorno festivo)**
- 10) **Circolare di Assonime sulle sezioni specializzate in materia di impresa**
- 11) **Decreto per la crescita: principali misure fiscali**
- 12) **Decreto per la crescita: nuove disposizioni su strumenti di finanziamento per le imprese**
- 13) **Cinque per mille 2012: entro il 2 luglio l'invio della dichiarazione sostitutiva**
- 14) **Imposta sui voli di aerotaxi e aerei privati: Ecco modi e tempi per pagare**

### 1) **Gerico 2012: modificato il software di compilazione degli studi di settore**

E' stato modificato il software di compilazione degli studi di settore. Il prodotto software GERICO 2012 versione 1.0.1 del 27.06.2012 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, e della coerenza economica per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011.

Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dal DM 26.04.2012 e con correttivi crisi da applicare alle risultanze degli studi di settore approvati con DM 13/06/2012.

### **Questi gli aggiornamenti della versione 1.0.1:**

La suddetta versione 1.0.1 del 27.06.2012 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- Per tutti gli studi, è stata eliminata un'anomalia che inibiva la valorizzazione del comune di Gravedona ed Uniti ed è stata integrata la dicitura "oneri diversi di gestione ed altre componenti negative (esclusi costi per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali" presente nella schermata del prospetto riepilogativo dei dati contabili con il seguente inciso "e utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro";
- per tutti gli studi che lo prevedono, è stata adeguata la visualizzazione dell'esito nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all'indicatore "Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali" ed è stato corretto il funzionamento dei warning relativi agli apprendisti;
- per lo studio VG68U, è stato corretto il calcolo in presenza di valorizzazione dei rigi X03, X04, X05, è stata adeguata la visualizzazione dell'esito nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all'indicatore "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta", la dicitura a destra del campo D63 è stata modificata da "Metri cubi" a "Kg", è stato modificato il controllo non bloccante "In presenza di almeno un campo tra D49, D50 deve essere presente almeno un campo tra D63, D64" in "Se il valore indicato nel campo D49 è maggiore di quello indicato nel campo D50, deve essere compilato almeno un campo tra D63 e D64";
- per lo studio VD08U è stato modificato il controllo "La somma dei rigi Z10 e Z11 deve essere minore o uguale al rigo F14" in "la somma dei rigi Z10 e Z11 deve essere minore o uguale alla somma dei rigi F14 + F15";
- per lo studio UD40U è stato modificato il controllo "La somma dei rigi Z31 e Z32 deve essere minore o uguale al rigo F14" in "la somma dei rigi Z31 e Z32 deve essere minore o uguale alla somma dei rigi F14 + F15";
- per lo studio UD43U è stato modificato il controllo "La somma dei rigi Z22 e Z23 deve essere minore o uguale al rigo F14" in "la somma dei rigi Z22 e Z23 deve essere minore o uguale alla somma dei rigi F14 + F15";
- per lo studio UD44U è stato modificato il controllo "La somma dei rigi Z03 e Z04 deve essere minore o uguale al rigo F14" in "la somma dei rigi Z03 e Z04 deve essere minore o uguale alla somma dei rigi F14 + F15";
- per lo studio UM80U è stata modificata l'intestazione di colonna del Rigo Z03 adeguandola alla modulistica.

### **Procedura di controllo Irap 2012**

E' stata resa disponibile la versione software 1.0.1 del 27.06.2012: In tale versione é stato aggiornato il controllo relativo alle deduzioni indicate nel rigo IC62 il cui valore non può essere superiore a quello indicato nei righe da IS1 a IS4.

### **Software di compilazione modello Unico Enc 2012**

Resa disponibile la versione 1.0.1 del 27.06.2012 del software Unico Enc 2012 che consente la compilazione del modello Unico ENC 2012 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

L'aggiornamento (versione 1.0.1 del 27.06.2012) ha riguardato il controllo relativo al quadro RX in caso di presenza di IVA a debito.

### **Software di compilazione modello Unico Sc 2012**

E' stato aggiornato il software UnicOnline Sc 2012 che consente la compilazione del modello UnicOnline Sc 2012 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Aggiornamento alla versione 1.0.1 del 27.06.2012: Sono stati aggiornati i controlli relativi ad alcune sezioni del quadro RQ in caso di presenza di più moduli.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 28.06.2012)**

## **2) Quando l'agente di commercio non è soggetto ad Irap**

L'attività di agente di commercio, anche se è ausiliaria delle imprese, non è automaticamente assoggettabile ad Irap.

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 10559 del 25.06.2012**.

Viceversa, i giudici sottostanti (C.T.P. e C.T.R.) avevano negato il diritto del contribuente, ritenendo (erroneamente) che poiché l'agente di commercio non svolge un'attività professionale, ma soltanto un'attività di ausilio per le imprese, si sarebbe venuto a configurare un assetto organizzativo di particolare rilevanza che crea uno dei presupposti per l'applicazione dell'Irap.

In particolar modo, la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso quanto stabilito dalla **Suprema Corte** (con la **sentenza n. 12208/2009**), a **sezioni unite**, secondo cui l'attività di agente di commercio è escluso da Irap se si è in presenza di attività non autonomamente organizzata.

Tale requisito dell'autonoma organizzazione ricorre soltanto se l'agente di commercio utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività, oppure se di avvale di prestatori d'opera non occasionali.

Ovviamente, avendone i diritti, il contribuente deve poi dimostrare di non avere collaboratori (tranne quelli occasionali) e di non utilizzare particolari e sofisticati beni strumentali.

Ebbene, verificandosi ciò, anche l'agente di commercio non può essere soggetto ad Irap. Lo dice la Cassazione.

### **3) L'Agazia del territorio confluisce nell'Agazia delle entrate, l'AAMS nelle Dogane**

Pubbligate in Gazzetta ufficiale le misure urgenti in materia di razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

E' stato, infatti, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27.06.2012, il D.L. 87 del 27.06.2012, recante *"Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"*.

In particolare, l'art. 3 di tale neo misura dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agazia del territorio e soppressione dell'Agazia per lo sviluppo del settore ippico.

Difatti, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agazia del territorio vengono incorporate, rispettivamente, nell'Agazia delle dogane e nell'Agazia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati.

### **4) Contributi 2012 per artigiani e commercianti in scadenza al 9 luglio**

L'Inps ha provveduto, previo scambio di dati con l'Agazia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali.

L'Inps, con la **circolare n. 90 del 27.06.2012**, ha ricordato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono versare il contributo, al netto degli eventuali acconti versati nell'anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali.

Queste ultime, inizialmente stabilite per il 18.06.2012 per il saldo 2011 ed il primo acconto 2012, e 30.11.2012 per il secondo acconto 2012, sono state modificate dal D.P.C.M. del 06.06.2012, che ha previsto lo slittamento dei termini dal 18.06.2012 al 09.07.2012.

#### **5) Iscrizione imprese artigiane: competenze Inps autonome dalle regioni**

La competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l'autonomia dell'Inps nell'imposizione dell'obbligo contributivo, sostanzialmente connesso all'effettivo esercizio dell'attività, in conformità al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.

In base a tale principio, la circolare dell'Inps n. 80 del 08.06.2012 fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011, in materia iscrizione presso l'albo provinciale delle imprese artigiane.

**(Inps, nota del 28.06.2012)**

#### **6) Assegno nucleo familiare: nuovi livelli di reddito**

I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011, calcolata dall'Istat nella misura del 2,7%.

I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate alla circolare n. 79 dell'8 giugno 2012.

**(Inps, nota del 28.06.2012)**

#### **7) Gestione separata: iscrizioni d'ufficio per taluni professionisti**

La verifica delle posizioni contributive denominata Poseidone ha riguardato i seguenti soggetti che hanno dichiarato nel quadro RE del modello Unico PF anno 2007, periodo d'imposta 2006, redditi provenienti da arti e professioni denunciate con i seguenti codici:

- 74.11.1 (Attività degli studi legali);
- 74.20.E (Attività degli studi di architettura);
- 74.20.F (Attività degli studi di ingegneria);
- 74.20.2 (Attività di servizi di ingegneria integrata);
- 74.12.A (Servizi forniti da dottori commercialisti);
- 74.12.B (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali);
- 85.14.2 (Attività professionali paramediche indipendenti).

Ai suddetti soggetti, individuati da tali controlli, è stata inviata la comunicazione d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata Inps della quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili.

Contestualmente sono state inviate le lettere con la richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti alla gestione separata, per i quali non risulta versata la contribuzione dovuta alla gestione stessa neanche in forma rateale.

Dall'invio delle comunicazioni, ovviamente, sono stati esclusi i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva alla propria cassa professionale  
**(Inps, messaggio n. 10550 del 22.06.2012)**

### **8) E' Legge la riforma del mercato del lavoro**

Il Parlamento ha il 27.06.2012 definitivamente approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

Si tratta di una riforma lungamente attesa dal Paese, fortemente auspicata dall'Europa e ampiamente discussa con le Parti Sociali.

La riforma si propone di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, atto ad aumentare l'occupazione, in particolare di giovani e donne, oggi ai margini o del tutto esclusi dal mercato; a ridurre i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione e occupazione; a contribuire alla crescita della produttività; a stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche attraverso il sostegno all'occupabilità dei lavoratori; a creare un sistema di tutele più universalistico.

La legge, arricchita dal contributo del Parlamento, tocca molteplici aspetti del mercato del lavoro:

- una distribuzione più equa delle tutele dell'impiego, attraverso il contenimento dei margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent'anni e l'adeguamento all'attuale contesto economico della disciplina del licenziamento individuale;

- un più efficiente, coerente ed equo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive;
- l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attraverso la conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.

Per ottenere questi risultati, la riforma individua alcune macro-aree di intervento, in cui sono coinvolti gli istituti contrattuali, le tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di solidarietà, l'equità di genere e le politiche attive.

Una prima area riguarda la razionalizzazione degli istituti contrattuali esistenti. Con la riforma se ne preservano gli usi virtuosi, limitando quelli impropri.

I contratti più flessibili o parasubordinati vengono mantenuti nelle loro accezioni più favorevoli a lavoratori e datori di lavoro contestualmente, ove si utilizzino per settori o segmenti che premiano flessibilità e professionalità.

Il nuovo impianto attribuisce massimo valore all'apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e platee – che diviene il “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale dei lavoratori.

È un punto sul quale tutte le parti coinvolte nella concertazione si sono trovate d'accordo. Per questo motivo la riforma insiste fortemente sul valore formativo dell'apprendistato.

Si introduce, a tal fine, un meccanismo che collega l'assunzione di nuovi apprendisti al fatto di averne stabilizzati una certa percentuale nell'ultimo triennio. Se ne prevede una durata minima, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali, ampliandone la possibilità di utilizzo attraverso l'innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati.

La seconda area di intervento riguarda le tutele del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo.

A fronte di una invarianza delle tutele a favore del lavoratore in caso di licenziamento discriminatorio e in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare, con la riforma si riduce l'incertezza che circonda gli esiti dei procedimenti eventualmente avviati in caso di licenziamento per motivi economici.

A tal fine, si introduce una precisa delimitazione dell'entità dell'indennità risarcitoria eventualmente dovuta e si eliminano alcuni costi indiretti dell'eventuale condanna (ad esempio le sanzioni amministrative dovute a fronte del ritardato pagamento dei contributi sociali).

Grazie a questi provvedimenti il costo sostenuto dal datore di lavoro in caso di vittoria del lavoratore è "svincolato" dalla durata del procedimento. È prevista, infine, l'introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti, che ridurrà ulteriormente i costi indiretti dei medesimi.

La terza area di intervento prevede un concreto collegamento tra vari aspetti del sistema lavoro, come il sostegno del reddito, la formazione e riqualificazione del personale, incentivi alle assunzioni e altre politiche di attivazione, terreno su cui si colloca l'ampia revisione del sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela del reddito.

Coerentemente con la razionalizzazione dei margini di flessibilità e la redistribuzione tra istituti contrattuali delle tutele dell'impiego, si prevedono interventi di ampliamento, potenziamento e razionalizzazione degli strumenti assicurativi e di sostegno al reddito, sia in caso di disoccupazione sia in caso di costanza di rapporto di lavoro.

Al riguardo, va evidenziata la principale novità del sistema degli ammortizzatori sociali, che consiste nell'introduzione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) in sostituzione dell'indennità di mobilità, di disoccupazione agricola non ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e dell'indennità di disoccupazione speciale edile.

Contemporaneamente, si prevede un'ulteriore misura di potenziamento dell'istituto dell'assicurazione contro la disoccupazione, estendendone l'accesso ai più giovani, a coloro che sono da poco entrati nel mercato del lavoro e alle tipologie d'impiego attualmente escluse (ad esempio gli apprendisti).

Inoltre, resta ferma la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria, finalizzata a fornire alle aziende uno strumento di gestione degli eventi di carattere temporaneo ed episodico che rendono necessaria la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Viene rivisitata la normativa in tema di Cassa integrazione straordinaria, allo scopo di ricondurla al ruolo di tutela di casi in cui la ripresa dell'attività lavorativa sia probabile o comunque verosimile: Sono conseguentemente esclusi dalle possibili causali i casi di procedura concorsuale con cessazione di attività.

La riforma infine crea una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro. A tal fine, è prevista la facoltà per le aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati a incentivare l'esodo dei lavoratori anziani.



La quarta area è quella dell'equità di genere. Oggi, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro risulta ancora limitata rispetto a quella degli uomini. Il divario risulta particolarmente ampio nel Mezzogiorno e tra le fasce meno qualificate, ma è presente anche tra le fasce qualificate e di vertice.

Per diminuire questo divario la riforma interviene su vari fronti. Il primo è l'introduzione, a favore di tutti i lavoratori, per quanto il fenomeno riguardi prevalentemente le lavoratrici, di norme di contrasto alla pratica delle cosiddette "dimissioni in bianco", con modalità semplificate e senza oneri per il datore di lavoro e il lavoratore e il rafforzamento del regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri. Il secondo ambito mira a favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli e di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Viene infatti introdotto il congedo di paternità obbligatorio e vengono finanziate specifiche iniziative a favore delle madri lavoratrici.

L'ultima area di intervento riguarda le politiche attive, i servizi per l'impiego e la formazione professionale. In questa area, che prevede un forte concerto tra Stato e Regioni, ci si propone di rinnovare le politiche attive, adattandole alle mutate condizioni del contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di accrescimento dell'occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione del sistema.

Con riguardo ai servizi per l'impiego, si prevede l'individuazione di livelli essenziali minimi delle prestazioni. In questo contesto, stante la podestà concorrente e in taluni casi esclusiva delle Regioni, viene ampliata la delega già conferita al Governo in materia di servizi per l'impiego, estendendone l'ambito alle politiche attive e definendo i principi e criteri direttivi di ispirazione.

In linea con le indicazioni dell'Unione Europea, si disciplina infine il cosiddetto apprendimento permanente, nel concerto tra Ministero dell'Istruzione e Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali e i Governi territoriali.

La materia prevede una delega in particolare per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali.

Un mercato del lavoro inclusivo e dinamico deve essere regolato da norme certe e trasparenti, ma anche sottoposte nel continuo a verifiche e monitoraggi nel merito della loro concreta attuazione e soprattutto degli impatti generati sulla quantità e qualità della domanda e offerta di lavoro. La riforma prevede l'attivazione di un puntuale e permanente monitoraggio delle azioni, anche sperimentali, intraprese, definendo i piani di controllo e le eventuali azioni

correttive che possano ulteriormente migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, in coerenza con le dinamiche economiche e sociali del Paese.

**(Ministero del Lavoro, comunicato stampa del 27.06.2012)**

**9) Dogane: apertura contingenti tariffari in applicazione dal 01.07.2012 (accettazione delle dichiarazioni in tale giorno festivo)**

Dal 01.07.2012 saranno disponibili diversi contingenti tariffari la cui gestione è affidata ai competenti servizi della Commissione, che procede alle assegnazioni basandosi sull'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali di importazione.

Poiché quest'anno il 1° luglio cade di domenica, per non pregiudicare l'esito delle assegnazioni comunitarie, gli operatori economici interessati sono invitati a contattare, entro il 28.06.2012, gli uffici doganali territorialmente competenti per richiedere la possibilità di effettuare l'accettazione delle dichiarazioni d'importazione anche in tale giorno festivo.

**(Agenzia delle Dogane, comunicazione del 27.06.2012, pubblicata il 28.06.2012)**

**10) Circolare di Assonime sulle sezioni specializzate in materia di impresa**

La circolare n. 19/2012, resa nota il 27.06.2012, è relativa alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Il Decreto Legge n. 1/2012 ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa, cambiando la denominazione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale e ampliandone le competenze al diritto antitrust, alla materia societaria e ai contratti pubblici.

La riforma persegue il condivisibile obiettivo di migliorare la giustizia civile nelle materie attinenti l'attività d'impresa.

La neo circolare di Assonime illustra la nuova disciplina e sottolinea, pur tenendo conto delle critiche sollevate da parte della dottrina, che l'importanza degli obiettivi di specializzazione, qualità e celerità della giustizia civile richiede ora il massimo impegno per consentire alle nuove sezioni di operare in modo efficace.

**(Assonime, circolare n. 19/2012)**

## **11) Decreto per la crescita: le principali misure fiscali**

Gli interventi di carattere fiscale del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. decreto per la crescita) hanno interessato diversi settori dell'ordinamento.

Tra i principali Assonime segnala innanzitutto l'adeguamento del Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'introduzione dei nuovi strumenti previsti dalla legge fallimentare per la gestione della crisi d'impresa (art. 33, comma 4). La volontà di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa ha, infatti, determinato l'adeguamento della disciplina fiscale relativa alla riduzione dei debiti dell'impresa e alle perdite subite dai creditori agli istituti recentemente introdotti dalla legge fallimentare. Per quanto riguarda il primo profilo, il decreto ha modificato l'art.88 del TUIR estendendo il regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa, fino ad oggi riconosciuto solamente se tale riduzione si sia verificata "in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione", anche agli accordi di ristrutturazione di debiti omologati (art. 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942) e ai piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese (art. 67, lett. d, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942), per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo. Anche in merito al secondo profilo, il decreto ha modificato l'art.101 del TUIR, estendendo il regime di deducibilità delle perdite su crediti, fino ad ora riconosciuto esclusivamente nel caso in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali, anche alle ipotesi in cui il debitore in crisi abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942). Differentemente tuttavia da quanto previsto per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti d'impresa, nel nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti non sono stati ricompresi i piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese (art. 67, lett. d, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942).

Altra tematica di particolare interesse attiene alla disciplina fiscale dei nuovi strumenti per il finanziamento dell'impresa dettata dall'art. 32 del decreto legge n. 83 del 2012.

In particolare, il comma 8 dell'art. 32 del decreto rende opportunamente inapplicabili, alle obbligazioni e ai titoli simili emessi da società non quotate, i limiti alla deduzione degli interessi passivi già previsti dall'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 (c.d. legge Prodi). Il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli simili emessi da società non quotate viene così

parzialmente allineato a quello, fino ad oggi più favorevole, delle società quotate: anche per le società non quotate, infatti, qualora le obbligazioni e i titoli simili siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, gli interessi su tali titoli si rendono ora deducibili nei limiti del 30% del ROL. Per rendere efficiente anche per gli investitori esteri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, anche sotto il profilo dell'esenzione della ritenuta il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli simili emessi da società non quotate viene allineato a quello delle società quotate: anche le società non quotate potranno, infatti, avvalersi dell'esenzione da ritenuta (già prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996 per le obbligazioni emesse dai cd. "grandi emittenti", cioè banche e società quotate) sugli interessi e altri proventi corrisposti sulle obbligazioni e titoli simili, qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria viene, infine, uniformato a quello delle obbligazioni societarie, con l'esenzione dall'imposta di bollo. In tal modo si rende neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari.

Modifiche importanti hanno riguardato anche il settore dell'edilizia per cercare di arginare la grave situazione di difficoltà che investe il settore immobiliare e favorire il rilancio degli investimenti. In particolare, sono state modificate le disposizioni riguardanti la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. bonus edilizio) (art. 11) ed è stato reintrodotta il regime di imponibilità ai fini IVA delle cessioni e delle locazioni di immobili (art. 9). Per quanto riguarda il primo aspetto, la nuova disciplina, applicabile alle spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2013, prevede l'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF prevista per le spese di ristrutturazione (dal 36% al 50%) e dell'ammontare complessivo agevolabile per ciascuna unità immobiliare (da 48.000 a 96.000 euro). In tema di interventi di riqualificazione energetica, invece, il decreto ha prorogato, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, il regime di detraibilità disposto dalla legge n. 220 del 2010 (art. 1, comma 48) riducendo unicamente la percentuale di detrazione IRPEF spettante (che passa dal 55% al 50%). In merito alle modifiche apportate al regime IVA del settore immobiliare, con lo scopo di rendere utilizzabile in compensazione l'IVA pagata per la realizzazione dell'opera, è stata modificata la previgente

disciplina che disponeva l'esenzione ai fini IVA delle locazioni e delle cessioni operate da imprese edili riguardo a nuove costruzioni destinate ad uso abitativo oltre il termine di cinque anni dalla costruzione e, conseguentemente, rendeva indetraibile per gli imprenditori l'IVA riferita all'acquisto di beni e servizi connessi all'immobile.

Un altro intervento attiene al regime degli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema produttivo. Il decreto ha istituito, in modo permanente, un contributo sotto forma di credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo o di un dottorato di ricerca (conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia). L'agevolazione, che spetta a condizione che l'impresa aumenti effettivamente il personale occupato e conservi i posti di lavoro creati per almeno tre anni (due anni per le piccole e medie imprese), prevede un contributo pari al 35% delle spese sostenute per le suddette assunzioni, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. L'agevolazione verrà concessa nel rispetto del limite di spesa di 25 milioni di euro per il 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013 (art. 24).

Sotto altro profilo, con lo scopo di agevolare l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto, è stato accordato ai sottoscrittori di questi strumenti lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato (ritenuta del 12,50% sugli interessi). Le imposte di registro, ipotecarie e catastali connesse alle garanzie prestate in relazione ai c.d. project bond, inoltre, saranno in misura fissa (art. 1).

Quanto al regime delle accise, il decreto ha individuato i criteri per la revisione del regime di tale tributo sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema del settore elettrico per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica. In particolare, secondo i suddetti criteri le imprese a forte consumo di energia dovranno essere identificate non più solo con riferimento alla quantità di energia consumata ma anche in relazione al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività d'impresa (art. 39).

Infine, è stata disposta l'armonizzazione del trattamento fiscale delle polizze emesse dalle compagnie estere a quello riservato alle polizze emesse da compagnie residenti (art.68).

**(Assonime, nota del 28.06.2012)**

## **12) Decreto per la crescita: nuove disposizioni su strumenti di finanziamento per le imprese**

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto per la crescita) prevede alcune disposizioni in tema di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie volte ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società non quotate (art. 32).

In particolare, il decreto stabilisce, anche in deroga all'art. 11 Tub, che le società, diverse dagli emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione e diverse dalle banche e dalle micro-imprese definite dalla raccomandazione europea n. 2003/361 del 6 maggio 2003 (si definisce micro-impresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR) possano emettere obbligazioni e cambiali finanziarie in presenza di alcune condizioni.

Le condizioni sono le seguenti:

- l'emissione sia assistita da uno sponsor (cioè da un soggetto che opera nel settore bancario o finanziario) che è tenuto a mantenere nel portafoglio una quota dei titoli emessi e si impegna ad assicurare la liquidabilità dei titoli fino alla scadenza;
- l'ultimo bilancio sia assoggettato a revisione contabile;
- i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati, come definiti dal Tuf, e destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

Il decreto prevede inoltre una deroga per le società non quotate diverse dalle medie e piccole imprese che potranno decidere se avvalersi o meno dello sponsor e delle prestazioni da esso dovute nel contesto delle operazioni di emissione di titoli di debito.

Per le cambiali finanziarie viene modificata la durata (non potranno essere emesse per un termine inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione) e viene fissato un limite quantitativo (pari al totale dell'attivo circolante).

La disciplina, completata anche da misure fiscali, prevede che i dati sull'emissione delle obbligazioni e dei titoli simili non negoziati in mercati regolamentati siano comunicati alla Agenzie delle Entrate per consentire il monitoraggio ai fini antielusivi.

Il decreto dà inoltre la possibilità di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi; lo scopo, come si legge nella Relazione al

decreto, è quello di rafforzare il capitale senza intaccare l'equilibrio societario e proprietario.

Il decreto apporta infine modifiche al Codice Civile in tema di emissione di obbligazioni (art. 2412), stabilendo che i limiti all'emissione per le società per azioni fissati dal primo e del secondo comma dell'art. 2412 non si applicano, oltre che alle emissioni di obbligazioni destinate a essere quotate nei mercati regolamentati, anche a quelle destinate a essere quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione o a obbligazioni che danno il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni, fattispecie non prevista dal previgente art. 2412.

**(Assonime, nota del 28.06.2012)**

### **13) Cinque per mille 2012: entro il 2 luglio l'invio della dichiarazione sostitutiva**

Il prossimo 2 luglio 2012 è l'ultimo giorno utile per gli enti del volontariato iscritti nell'elenco del 5 per mille per il 2012, per inviare, nei termini e senza l'applicazione di sanzioni la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio. La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente su modello conforme a quello approvato, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), allegando copia del documento di identità di chi la firma. Dichiarazione e documento vanno quindi spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell'ente.

#### **La scadenza riguarda anche le associazioni sportive**

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato domanda di iscrizione per il 5 per mille 2012 devono compilare un modello analogo. La dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, insieme alla copia del documento di riconoscimento, in questa ipotesi deve essere spedita con raccomandata a.r., sempre entro il 2 luglio, all'Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito ha sede l'associazione.

In caso di ritardo nell'invio delle dichiarazioni sostitutive e allegati è dovuta una sanzione di euro 258 da pagare con il modello F24 - codice tributo 8115.

**(Agenzia delle entrate, comunicato n. 96 del 28.06.2012)**

#### **14) Imposta sui voli di aerotaxi e aerei privati: ecco modi e tempi per pagare**

Dal Fisco le istruzioni per applicare la nuova imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi, gli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac e quelli esteri che "stazionano" in Italia per più di 45 giorni consecutivi.

Il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 97718 del 28.06.2012**, detta modi e tempi per pagare la nuova tassa sugli aerotaxi e i velivoli privati, introdotta dal decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011) come modificato con il decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012).

##### **Tassa sugli aerotaxi, conta la tratta**

Il prelievo fiscale sui voli degli aerotaxi presi a noleggio pesa su ogni passeggero trasportato e per ogni tratta, intesa come tragitto dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, indipendentemente dagli scali tecnici.

L'importo dell'imposta è pari a 100 euro in caso di tragitto inferiore a 1.500 km e 200 euro per distanze superiori a questa soglia. Il tributo è versato dal passeggero al vettore per ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale.

##### **I tempi per pagare**

In particolare, per i tragitti coperti con aeromobili immatricolati nel registro nautico nazionale tenuto dall'Enac o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l'imposta deve essere versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il servizio. I tempi di pagamento si accorciano per le tratte realizzate con velivoli non immatricolati in alcuno di questi registri. In queste ipotesi, infatti, l'imposta va versata prima della partenza o entro il giorno dopo l'arrivo nel territorio nazionale. Cerchio rosso sulla scadenza del 31 luglio prossimo, invece, per pagare l'imposta relativa alle tratte effettuate a partire dal 29 aprile scorso.

##### **Per i voli privati contano i "pesi massimi"**

Il valore dell'imposta sugli aerei privati è legato al peso massimo del velivolo al decollo, inteso come dato di omologazione riportato nel manuale di volo del singolo aeromobile. Nel dettaglio, per gli aerei fino a mille kg occorre versare 0,75 cent/kg, per quelli fino a 2mila kg la tassa vale 1,25 euro/kg, per i velivoli fino a 4 tonnellate sale a 4 euro/kg, mentre per quelli fino a 6 tonnellate arriva a 5 euro/kg. Il tributo lievita a 6,65 euro/kg se il peso al decollo arriva a 8mila kg, fino a 10 mila kg è pari a 7,10 euro/kg e raggiunge quota 7,55 euro/kg se



l'aereo al decollo pesa sopra le 10 tonnellate.

Il tributo pesa anche sugli elicotteri e per calcolare il quantum occorre sommare alla misura stabilita per gli aerei della stessa "stazza" una maggiorazione del 50%. Quota fissa a 450 euro, infine, per alianti, motoalianti e aerostati.

### **Chi paga e chi no**

A pagare il tributo è chi risulta dai pubblici registri proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore dell'aereo in locazione finanziaria. Sono esenti dalla nuova tassa, invece, gli aerei di Stato, di linea, quelli appartenenti ad aeroclub o a centri di addestramento, formazione o paracadutismo, nonché quelli storici, con più di 40 anni di vita, quelli di costruzione amatoriale, quelli destinati al soccorso o immatricolati a nome dei costruttori, in attesa di vendita.

### **Quando versare la tassa**

L'imposta deve essere versata all'atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità di quest'ultimo. Solo nel caso in cui il certificato vale meno di un anno, l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi fissati, per ciascun mese di validità. Il provvedimento, inoltre, fissa al 6 dicembre 2011 l'applicazione delle misure dedicate agli aeromobili privati. Ciò significa che l'imposta versata in più, sulla base delle vecchie disposizioni, sarà scomputata da quella dovuta al momento del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità oppure può essere chiesta a rimborso se il contribuente non risulta più tenuto a pagare l'imposta. Non solo. Il provvedimento precisa che non è prevista alcuna sanzione per i versamenti d'imposta effettuati in misura inferiore in base alle vecchie norme, a patto che l'eccedenza sia pagata entro il 28 luglio 2012.

### **Aerei stranieri, imposta in base alla sosta**

Per calcolare i 45 giorni consecutivi di sosta nel territorio italiano bisogna tener presente che non vanno considerati i giorni, intesi come durata superiore alle 12 ore, in cui l'aereo è fermo per manutenzione e staziona, quindi, presso i manutentori nazionali iscritti negli appositi registri tecnici.

L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale. Se il "parcheggio" nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto in misura pari a un dodicesimo degli importi fissati per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di



partenza dal territorio italiano. Anche in questo caso, a fare da spartiacque per l'applicazione della tassa è una data ben precisa: il 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili che, a partire da questa data, e fino al 2 marzo 2012, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a 45 giorni l'imposta è dovuta entro il 28 luglio prossimo.

#### **La tassa viaggio su F24**

Per il versamento occorre utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi". Chi non può usare il modello di pagamento può eseguire il versamento mediante bonifico in euro in favore del capitolo e articolo del bilancio dello Stato italiano.

**(Agenzia delle entrate, comunicato n. 97 del 28.06.2012)**

**Vincenzo D'Andò**